

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1361-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta dell'8 novembre 1973

(V. Stampato n. 1250)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 12 novembre 1973

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli addizionali alle dette Convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964

Comunicata allà Presidenza il 31 gennaio 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 1361, che viene portato all'approvazione del Senato della Repubblica, s'intende procedere alla ratifica ed esecuzione di un gruppo di Convenzioni e Protocolli addizionali concernenti la responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Con la prima Convenzione, firmata a Parigi il 29 luglio 1960 da sedici membri dell'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico (OCSE) veniva fissato il limite minimo della responsabilità dell'esercente impianti nucleari in cinque milioni di unità di conto dall'Accordo monetario europeo (pari a poco più di 3 miliardi di lire): tale limite minimo era suscettibile di aumenti fino alla concorrenza di 15 milioni di unità di conto.

In seguito a successive esperienze e constatato il considerevole aumentato volume degli scambi internazionali nel campo della energia nucleare che implica un ulteriore incremento di rischio, i Paesi della Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEE) hanno ritenuto elevare il limite della responsabilità fino a 120 milioni di unità di con-

to. Lo strumento di questo accordo aggiuntivo è una Convenzione complementare alla Convenzione di Parigi, stipulata a Bruxelles il 31 gennaio 1963.

Questa ultima Convenzione è aperta ai Paesi dell'OCSE, ed è già stata firmata da 13 dei 16 Paesi firmatari della Convenzione di Parigi.

La seconda Convenzione fissa inoltre i criteri secondo i quali vengono erogati i fondi per risarcimento di danni subiti per l'esercizio dell'industria nucleare. Poichè i Paesi associati dall'AIEA (Agenzia Atomica nelle Nazioni Unite) hanno adottato una Convenzione redatta su norme analoghe, allo scopo di prevenire conflitti derivanti dall'applicazione di quest'ultima Convenzione, i Paesi partecipanti alla Convenzione di Parigi e di Bruxelles hanno stipulato due Protocolli aggiuntivi contenenti norme interpretative destinate a prevenire qualunque motivo di contestazione.

Il relatore invita quindi il Senato ad approvare il presente disegno di legge.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

12 dicembre 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;

b) Convenzione complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;

c) Protocollo addizionale alla Convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;

d) Protocollo addizionale alla Convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente

a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle Convenzioni ed ai punti *b*) del Titolo II (clausole finali) dei Protocolli.

Art. 3.

Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 13 della Convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli Atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi Atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.